

Associazione "Ottavo miglio - ODV"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede, logo e durata

1. L'Associazione denominata "Ottavo miglio-ODV" (di seguito indicata anche come l'Associazione) ha sede legale in Limena (Padova), via Guglielmo Marconi n. 11. L'eventuale trasferimento di sede non comporta l'obbligo di modifica del presente statuto.
2. L'Associazione è priva di personalità giuridica; essa si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme del Codice civile e delle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che disciplinano la categoria particolare delle organizzazioni di volontariato.
3. L'Associazione può adottare un logo o marchio, approvato dal Consiglio direttivo, che può essere registrato a norma di legge.
4. L'Associazione, su delibera del Consiglio direttivo, può istituire sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione, mossa esclusivamente da intenti civici e solidaristici nonché dalla volontà di contribuire utilmente al progresso sociale, si propone di:
 - a) tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, architettonico e culturale dell'area naturalistica del Tavello e del territorio del comune di Limena;
 - b) promuovere e diffondere, in particolare presso i giovani residenti nel comune di Limena, la cultura e la pratica del volontariato, della cittadinanza attiva e dell'impegno in attività di interesse generale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. Essa impiega eventuali utili, avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

Articolo 3 - Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- A. organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- B. promuove, organizza e gestisce interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- C. organizza e gestisce interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- D. promuove, gestisce e partecipa ad iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- E. organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- F. gestisce attività e partecipa ad iniziative nell'ambito dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della l. 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- G. gestisce attività sportive dilettantistiche;
- H. promuove iniziative di beneficenza ed eroga denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- I. organizza e gestisce iniziative volte a promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici nonché a promuovere la cultura della legalità.

2. Tra le sue molteplici attività, l'Associazione considera di particolare rilevanza l'organizzazione e la gestione del "Porto Vecchio Festival", che si svolge annualmente all'inizio del Tavello (nel territorio del comune di Limena) nel luogo in cui sorgeva l'antico porto fluviale; nell'ambito di tale Festival si collocano molteplici iniziative di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, di promozione del territorio, di formazione culturale e di aggregazione sociale.

3. Nei limiti del proprio scopo e di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali a quelle indicate ai commi precedenti.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi e si avvale in modo prevalente del contributo volontario e gratuito dei propri associati. Qualora la natura o il volume delle attività lo impongano, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4 - Fondo comune e risorse economiche

1. Il fondo comune dell'Associazione è composto da beni immobili, beni mobili registrati e dagli altri beni mobili risultanti da apposito inventario, tenuto a cura del Segretario e depositato presso la sede dell'Associazione.

2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività da:

- A. quote associative ed altri contributi degli associati;
- B. eredità, donazioni e legati;
- C. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- D. iniziative di raccolta di fondi, organizzate nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza ed in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- E. rendite patrimoniali;
- F. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e di altri organismi pubblici, nazionali ed internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
- G. entrate a titolo di rimborso, derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- H. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi;
- I. altre entrate compatibili con la qualifica di organizzazione di volontariato e con quanto prevede il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 5 - Conti sociali

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, il cui progetto, predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio direttivo sulla base di quanto prevedono gli articoli 13 e 87 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è depositato presso la sede dell'Associazione durante i cinque giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

2. Qualora la legge o una precedente delibera assembleare ne impongano la redazione, l'Assemblea approva il bilancio sociale, nello stesso termine e con le medesime forme di pubblicità di cui al comma precedente. Il progetto di bilancio sociale è predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio direttivo sulla base di quanto prevede l'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. In ossequio al principio di trasparenza della gestione, l'Associazione assicura la pubblicità del bilancio di esercizio e, se previsto, del

bilancio sociale presso gli associati e gli altri soggetti interessati alle attività svolte, nel pieno rispetto delle previsioni di legge.

Articolo 6 - Libri sociali

1. L' Associazione ha l'onere della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - A. il libro degli associati;
 - B. il registro dei volontari;
 - C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
 - D. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - E. il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, qualora tale organo venga istituito.
 - F. ogni altro libro e documentazione prescritti dalla legge in relazione alla tipologia di organizzazione adottata e alla natura dell'attività svolta dall'Associazione;
2. Il Segretario dell'Associazione cura la tenuta e la conservazione dei libri sociali e ne è il responsabile.
3. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Essi ne devono fare richiesta scritta al Segretario, il quale deve garantire l'accesso ai libri richiesti entro quindici giorni, informandone contestualmente il Consiglio direttivo.

Articolo 7 - Associati e loro diritti e doveri

1. Senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, economiche o personali, possono associarsi all'Associazione tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto.
2. Nel rispetto del limite di cui all'art. 32, co. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, possono associarsi all'Associazione anche altri enti del Terzo settore, incluse imprese sociali, ed enti senza scopo di lucro che intendono contribuire a vario titolo al raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto.
3. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, essi godono dell'elettorato attivo e passivo negli organi associativi, hanno il diritto-dovere di partecipazione e di voto nelle adunanze assembleari, devono essere periodicamente informati sull'andamento delle attività dell'Associazione e possono controllarne i libri sociali.
4. Tutti gli associati sono tenuti a partecipare alla vita associativa e contribuire alle attività dell'Associazione con il pagamento di una quota associativa annuale dell'importo stabilito dal Consiglio direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa non determina la sospensione dei diritti di partecipazione e di voto dell'associato ma può determinare

la sua esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto. La quota associativa è irripetibile, intrasmissibile e non rivalutabile.

5. Il numero degli associati è illimitato; esso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge e qualora dovesse scendere al di sotto di tale numero minimo, il Consiglio direttivo deve provvedere ad un'integrazione degli associati nel termine di un anno, a norma dell'art. 32, co. 1-bis del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 8 - Ammissione degli associati

1. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. Da quest'ultima devono risultare le generalità della persona fisica o dell'ente nonché i recapiti cui devono essere inviate le comunicazioni e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

2. L'accettazione o il rigetto della domanda di ammissione devono essere comunicati all'interessato nel termine di sessanta giorni dalla medesima e, nel primo caso, il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere motivato e l'aspirante associato può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla sua istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva adunanza.

3. L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- A. recesso da comunicarsi, mediante strumenti idonei a provarne la ricezione, al Presidente dell'Associazione, avente efficacia dallo scadere dell'anno solare in corso, purché ne pervenga comunicazione almeno tre mesi prima di tale scadenza;
- B. morte, interdizione, inabilitazione o estinzione dell'associato;
- C. mora superiore a un anno nel pagamento della quota associativa, accertata con delibera del Consiglio direttivo;
- D. delibera di esclusione del Consiglio direttivo per aver contravvenuto al presente Statuto o per altri gravi motivi. L'associato escluso può chiedere, entro sessanta giorni della delibera del Consiglio direttivo, che sulla sua esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva adunanza.

Articolo 10 - Associati volontari

1. Sono volontari tutti gli associati che, per loro libera scelta, partecipano alle attività dell'Associazione, mettendo a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire al

perseguimento degli scopi statutari, in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto.

2. Ai fini della qualifica di associato volontario si considera attività di volontariato anche quella relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale; non sono invece volontari gli associati che solo occasionalmente coadiuvino gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3. Gli associati volontari sono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Segretario.

4. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita; ad esso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dall'art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e da apposita delibera del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso esclusi i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente.

6. Tutti gli associati impegnati come volontari nelle attività dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea;
- B. il Consiglio direttivo;
- C. il Presidente e Vicepresidente;
- D. il Segretario.

2. Qualora la legge ne imponga la costituzione o l'Assemblea li ritenga utili al buon andamento della gestione, possono essere costituiti anche i seguenti organi:

- E. l'Organo di controllo;
- F. il Revisore legale dei conti.

Al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 12 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Essa:

- A. determina l'indirizzo generale dell'Associazione e delle sue attività;

- B. elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero;
- C. delibera sull'istituzione dell'Organo di controllo e ne elegge e revoca i componenti;
- D. nomina, quando la legge lo impone o lo ritenga necessario, il Revisore legale dei conti;
- E. approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- F. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- G. approva eventuali regolamenti dell'Associazione per la disciplina dell'organizzazione interna o di specifiche sue attività, in esecuzione e nei limiti di quanto prevede il presente statuto;
- H. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- I. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- J. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri Consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo degli associati.

3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun associato a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, fax o tramite consegna a mano e pubblicato sul sito internet dell'Associazione, con almeno quindici giorni di anticipo. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati e ognuno di essi ha diritto ad esprimere un voto. Sono ammesse deleghe scritte solamente ad altri associati che non siano componenti degli organi associativi, sino ad un massimo di tre per ciascun associato.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, nel caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. Il presidente dell'adunanza è assistito dal Segretario dell'Associazione o, nel caso di assenza o impedimento di questi, da un segretario indicato del presidente.

6. Il presidente dell'adunanza verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta gli esiti delle deliberazioni di cui viene dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente medesimo e dal segretario.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i verbali delle adunanze e di ottenerne copia. Il presidente può ammettere all'adunanza eventuali uditori esterni senza diritto di voto.

7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto. Le votazioni si svolgono con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone. In caso di parità all'esito di una votazione, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

8. Qualora ve ne sia necessità o il Presidente lo ritenga opportuno, le adunanze assembleari possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione dei voti può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché si adottino mezzi idonei ad accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 13 - Composizione ed elezione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da cinque, sette o nove membri, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

2. Possono essere eletti nel Consiglio direttivo i soli associati. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dal loro ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi. Tutti i consiglieri eletti scadono dal proprio mandato alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I consiglieri sono immediatamente rieleggibili, senza limite di mandati.

4. L'adunanza assembleare per la ricostituzione del Consiglio direttivo deve essere convocata tempestivamente dal Presidente e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente mandato consiliare. La cessazione del Consiglio direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.

5. Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri. La rinuncia non è soggetta ad accettazione e non può essere revocata.

6. L'eventuale cessazione e sostituzione dei consiglieri eletti è disciplinata dagli articoli 2385 e 2386 del Codice civile.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da due consiglieri.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a ciascun consigliere, a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, fax o tramite consegna a mano, con almeno cinque giorni di anticipo, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta, nonché le materie iscritte all'ordine del giorno.

3. La presenza di tutti i consiglieri rende valida la seduta anche nel caso di difettosa convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Qualora ve ne sia necessità o il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione dei voti può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché si adottino mezzi idonei ad accertare l'identità di colui che partecipa e vota.

Articolo 15 - Lavori e deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 17, co.1 del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito delegare il diritto di voto né il diritto di intervento.

2. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. I consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di essi può chiedere che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

3. Qualora non ne sia membro, il Segretario dell'Associazione partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto. In ogni caso, il Segretario redige il verbale delle adunanze.

4. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- A. cura l'assetto organizzativo dell'Associazione e ne gestisce le attività in modo conforme agli indirizzi assembleari;
- B. delibera, in ogni caso, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- C. elegge, tra i propri membri, e revoca il Presidente dell'Associazione;
- D. nomina, anche al di fuori degli associati, e revoca il Segretario dell'Associazione;

- E. approva, su proposta del Segretario, i progetti di bilancio d'esercizio e, se previsto, di bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- F. delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- G. delibera sull'ammontare della quota associativa annuale;
- H. svolge le altre funzioni ad esso attribuite dal presente statuto e dalla legge ed è responsabile di ogni adempimento connesso alla qualifica di Organizzazione di volontariato di cui gode l'Associazione.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei medesimi.
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi e il suo mandato scade contestualmente alla scadenza di quello del Consiglio direttivo che lo ha eletto. Il Presidente è rieleggibile nel limite di tre mandati consecutivi.
3. Qualora il Presidente rinunci alla sua carica o venga revocato anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del suo mandato, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione mediante l'elezione di un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della sua elezione.
4. Il Presidente:
 - A. ha la legale rappresentanza dell'Associazione e nomina i difensori per agire e resistere in giudizio;
 - B. sovrintende all'indirizzo generale dell'Associazione e coordina lo svolgimento delle sue attività in conformità agli indirizzi assembleari e in attuazione delle delibere del Consiglio direttivo;
 - C. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo.

Il Presidente nomina il Vicepresidente dell'Associazione, scegliendolo tra gli altri componenti del Consiglio direttivo, affinché questo ne assuma le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio direttivo tra gli associati; egli resta in carica fino alla prima scadenza del mandato consiliare successiva alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati.
2. Il Segretario:

- a) dà esecuzione alle delibere dal Consiglio direttivo, curando la gestione corrente dell'Associazione.
- b) cura l'assetto amministrativo e contabile dell'Associazione in modo che sia sempre adeguato alla natura ed alle dimensioni della stessa;
- c) cura la tenuta dei libri sociali e dell'inventario dei beni mobili dell'Associazione;
- d) riferisce al Consiglio direttivo sull'andamento delle attività dell'Associazione;
- e) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio direttivo.

Articolo 19 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. Qualora lo ritenga opportuno o la legge lo imponga, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale composto, nel secondo caso, da tre membri. Tutti i componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri previsti dall'art. 30 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
3. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della loro nomina e possono essere immediatamente riconfermati senza limite di mandati; in caso di loro rinuncia o revoca anticipata il Presidente dell'Associazione convoca tempestivamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.
4. Qualora lo ritenga opportuno o la legge lo imponga, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, anche attribuendo tale funzione all'Organo di controllo.
5. Il Revisore dei conti resta in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati; in caso di rinuncia o revoca anticipata del Revisore dei conti, il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea perché provveda alla sua sostituzione.

Articolo 20 - Modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del liquidatore.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 21 - Norme finali e disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Statuto, si rinvia alle norme del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.

2. La denominazione "Ottavo miglio-ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere utilizzate dall'Associazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'iscrizione della medesima nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Fino a quel momento l'Associazione continua a denominarsi "Associazione culturale Ottavo miglio".

3. Tutte le previsioni statutarie che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, e per le quali il d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 non prevede una disciplina transitoria, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro medesimo.

4. Dalla data di approvazione del presente statuto e fino alla naturale scadenza del loro mandato, i componenti Consiglio direttivo ed il Presidente dell'Associazione sono coloro che sono stati eletti a tali cariche a norma degli articoli 16 e 17 del previgente statuto dell'Associazione.